

COMUNE DI BRISIGHELLA

PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero **21** Data **26-03-2013**

Prot. n. _____

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO STRADE E VIE SITE NEL COMUNE DI BRISIGHELLA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ART. 27 CO. 4 DELLA LEGGE 388/2000 PER L'ANNO 2013.

Il giorno ventisei del mese di marzo dell'anno duemilatredici alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MISSIROLI DAVIDE	P	FABBRI GIUSEPPE	P
LAGHI DARIO	P	NALDONI CARLO	P
MONDINI GUIDO	P	BARDELLA GIORDANA	P
CIMATTI MARA	P	FAROLFI MARTA	A
FIACCHI ALBERTO	A	FORTE GIAN LUIGI	P
BEDESCHI MARIO	P	BUGANE' GIAN MARIA	P
SANGIORGI ANDREA	P	MERCURIALI CLAUDIO	P
PONTI MAURIZIO	A	NALDI GIOVANNI	P
BALDI VISCARDO	P		

(P)resenti n. 14, (A)ssenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati il Signori:

SANGIORGI ANDREA
BARDELLA GIORDANA
MERCURIALI CLAUDIO

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Riferisce l'Assessore Laghi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- Per centro abitato di debba intendere, visto l'art. 2, delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G. vigente, la zona all'interno del territorio urbanizzato ed ogni altra zona consolidata e di trasformazione, come perimetrato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978;
- Per case sparse si possa intendere tutto ciò che non rientri nella definizione di centro abitato;
- L'art. 27, commi 2 e 3 della Legge 23.10.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.
- L'art. 2 comma 12 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 01 gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del D.L. 01 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizione in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo D.L.;
- Il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 01 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Il comune di Brisighella, come risulta dall'elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 01.04.2008 aveva stabilito le zone "non metanizzate" in ambito comunale;
- Successivamente, sia la Legge 23 dicembre 2009, n. 91 (legge finanziaria 2010) che la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge finanziaria 2011) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane già con nota del 31 dicembre 2009 prot. n. 1978604 nella quale si precisava che "a partire dalla medesima data del 01 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo

relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001 n. 448;

- Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica "E", parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di Consiglio Comunale, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella Legge finanziaria per l'anno 2011, per cui il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera C della Legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/2000 come "Porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- Con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale, e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte di cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate";
- Preso atto che anche il Decreto Lette 216/2012 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" non contiene informazioni e/o proroghe relative alle agevolazioni sul gasolio e sul GPL, quali combustibili da riscaldamento, impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa Comunale;
- Preso atto che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.;
- Confermato che si è scelto di individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di ml. 80 nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas, sulla base di una valutazione forfetaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso;
- Ritenuto opportuno precisare che, qualora l'edificio ricadesse sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", fosse ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

RICHIAMATA la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28.12.2012 protocollo RU 152093 "Disposizioni tributarie in materia di accisa ed altre previsioni d'interesse per i prodotti sottoposti alla medesima imposta. Indirizzi interpretativi" ed in particolare le indicazioni in ordine all'operatività delle agevolazioni sul gasolio GPL usati come combustibile per riscaldamenti in determinate zone geografiche, specificando che in assenza di limitazioni

temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell'Art. 8 comma 10 lettera C) della Legge n. 448/1998 e delle connesse norme di esecuzione che continuano, a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità.

- Sentito anche il Gruppo HERA s.p.a., gestore del servizio di distribuzione gas metano che ha confermato l'elenco delle strade in allegato;

Tutto ciò premesso, si dà atto:

- che si è provveduto all'aggiornamento annuale dell'elenco delle vie e strade cosiddette "non metanizzate" del Comune di Brisighella, come previsto dall'art. 12 comma 4 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000) e successive modifiche ed integrazioni;
- che alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane con la sopraccitata nota prot. 5961 del 15.01.2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso;
- della nota esplicativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28.12.2012 protocollo RU 152093 "Disposizioni tributarie in materia di accisa ed altre previsioni d'interesse per i prodotti sottoposti alla medesima imposta. Indirizzi interpretativi";
- che si rende necessario procedere ad una riapprovazione della precedente Deliberazione Consiliare n. 26 del 06-06-2012;
- che per l'individuazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale occorre fare riferimento alla zona, ai sensi dell'art. 2, delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G. vigente, sita all'interno del territorio urbanizzato ed ogni altra zona consolidata e di trasformazione, come perimetrato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978;

Ritenuto opportuno procedere al riguardo;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 14

votanti n. 14

favorevoli n.14

contrari nessuno

astenuiti nessuno

DELIBERA

1. di individuare quale zona del centro abitato dove è ubicata la Casa Comunale, la zona ai sensi dell'art. 2, delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G. vigente, sita all'interno

del territorio urbanizzato ed ogni altra zona consolidata e di trasformazione, come perimetrato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978;

2. di approvare il seguente elenco delle vie e strade non metanizzate site nel Comune di Brisighella:

Agello, Albonello, Archetta, Aurora, Baccagnano, Balze, Banicelli, Berta (tratto dalla fine della strada confinante col Comune di Faenza per 500 metri), Bicocca, Boesimo, Cà di Belli, Calbane, Cà Malanca, Campiume, Campopiano, Canaletta-Sarna, Cà Nova, Capanne, Carla, Casa di Sotto, Casette, Casse, Castelnuovo, Castelvecchio, Cavina, Ceparano, Co' di Sasso, Corneto, Costa, Croce, Ebola, Falfareto, Feligara (nel tratto dopo il podere Feligara), Fontana Moneta, Fornace, Fornazzano, Gabellotta, Ginepri, Lame, Lodolone, Loiano, Maddalena, Molino Boldrino, Molino del Rosso, Monte Colombo, Monte Giro, Monte Mauro, Monte Paolo, Monte Romano (*dal bivio con Via Ronzano fino a fine strada*), Monte Visano, Montecchio, Montefortino, Moreda, Oriola, Paglia, Pian di Vicchio, Pideura (dal bivio di Via San Cristoforo al bivio di Via Berta), Pietramora (nel tratto dopo il Numero Civico 56), Ponte Nono, Purocielo, Resistenza, Rio Bo', Rio Chie', Rio Co', Rio Colve, Rio Montale, Rio Quinto, Rio Salerio, Rio Soglia, Ronco Nuovo, Rontana, Ronzano, Rovinale, Samoggia, Sandrona, S.Ruffillo, Scampelluccio, Scavignano, Senio, Siepi, Sintria, Stradello, Tebano, Torre del Marino, Torre Mironi, Tura, Urbiano, Val Casale, Valletta, Valloni, Valmacara, Valnera, Valpiana, Vespignano, Villanova, Zolle, Zattaglia, Via Moronico (zona extra-urbana), Via Cà Battistoni (zona extra-urbana), Via Lanzoni (zona extra-urbana), Via delle Terme (zona sponda destra fiume Lamone), Via Corte, Viale Pascoli (tratto extra-urbano), Via Giovanni Orioli;

3. di stabilire che per insediamenti in “zone non metanizzate”, si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di ml. 80 nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purchè ubicate al di fuori del centro abitato, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas;
4. di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art. 12, comma 4, punto 4 della L.N. 488 del 23 dicembre 1999, alla agenzia delle Dogane.

Il Consiglio Comunale, inoltre con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano

presenti n. 14

votanti n. 14

favorevoli n.14

contrari nessuno

astenuiti nessuno

delibera

di dare al presente atto, immediata esecutività.

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO STRADE E VIE SITE NEL COMUNE DI BRISIGHELLA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ART. 27 CO. 4 DELLA LEGGE 388/2000 PER L'ANNO 2013.

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

Brisighella, 06-03-2013

Il Responsabile di Settore
f.to PAZZI CARLO

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to BALDI VISCARDO**

**Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Bassetti Emiliana

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Brisighella il 06-04-2013.

per 15 giorni consecutivi.

li, 06-04-2013

**Istruttore Amministrativo di Segreteria
F.to BASSETTI EMILIANA**

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n.

**Il Segretario Comunale
DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

La suesesa deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _____

**Il Segretario Comunale
F.to DOTT IRIS GAVAGNI
TROMBETTA**